



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Piano di Empowerment per il Personale dei Centri per l'Impiego della Regione Lombardia

LABORATORIO SULLA GESTIONE DEGLI ACCESSI AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

III° giornata

UD -1/2 – 18-19-20-21 giugno 2018

Formez**PA**

TEORIA E PRATICA A CONFRONTO...

LA TEORIA

- L'importanza del dato normativo
A vari livelli e provvedimenti di Autorità Garante e ANAC
- Alcune considerazioni di sintesi delle lezioni precedenti
- Definizioni, concetti e istituti

LA PRATICA

- Un'analisi di casi pratici
attenzione anche alla giurisprudenza e alla dottrina
- Un'analisi di questioni problematiche

...Parole d'ordine: buon senso e valutazione caso per caso...

Analisi di alcune questioni problematiche:

-DIRITTO DI ACCESSO

- Soggetti e competenze anche a seguito della «regionalizzazione»
- Elementi dell'istanza e forma
- Informazioni che possono essere fornite; documenti accessibili e totalmente esclusi dall'accesso
- Necessità di dare avvio al procedimento
- Necessità e modalità operative di notifica al controinteressato, procedimento da seguire in caso di opposizione;
- Modalità operative nel caso di accesso sulla base di provvedimento dell'autorità giudiziaria
- Rapporto con normativa sulla privacy
- Dati sensibili e giudiziari

-RICOGNIZIONE CASI PIÙ RICORRENTI DI ACCESSO AGLI ATTI

- posizione lavorativa
- posizionamento in graduatoria collocamento mirato
 - Graduatoria con c.f. o simboli?
- posizionamento in graduatoria per l'avviamento a selezione nella p.a.
 - Graduatoria con nomi e cognomi o simboli?

-RICOGNIZIONE CASI DI ACCESSO A DATI E INFORMAZIONI

- C.O.B.
- Stato di disoccupazione
- Accesso informale per rilascio documenti
- Verifica ottemperanza obbligo assunzione disabili

Analisi di alcune questioni problematiche:

- diritto di accesso da parte di soggetti pubblici;
- REGOLAMENTO UE 679/2016
- trattamento dati sensibili da parte di soggetti pubblici e regolamento UE;
- comunicazione di dati sensibili tra soggetti pubblici con riguardo al REI;
- titolarità e contitolarità del trattamento;
- responsabile del trattamento (necessità di individuazione, regolamentazione)

- mutamento di dati in pendenza di richiesta di accesso agli atti _ competenze e titolarità;
- attendibilità delle informazioni riportate nell'ambito delle banche dati;

- valore dell'autocertificazione di dati (in particolare residenza e domicilio);

- valore delle FAQ;

- disomogeneità nelle procedure di accesso (modulistica, notifica controinteressato, accesso a banche dati con user)

IL DATO NORMATIVO: FONTI CUI FARE RIFERIMENTO

- **I. 241/1990** (su accesso documentale)
 - innovazioni legislative del 2005 (l. 15/2005 e d.l. 35/2005 convertito in l. 80/2005)
 - art. 10, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 di modifica art. 22,2
- **D.P.R. 445/2000** (t.u. disposizioni di legge e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
- **D.P.R. 184/2006**: Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

- **d.lgs. 196/2003 - Codice della Privacy**
- **d.lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale (CAD)**
- **d. lgs. 33/2013** (art. 5,1 su accesso civico e art. 5,2 su accesso civico generalizzato)
- **d. lgs. 97/2016** (c.d. FOIA, di modifica del d.lgs. 33/2013)
- **Regolamento europeo 2016/679/Ce**

FONTI CUI FARE RIFERIMENTO

- **d.lgs. 15 settembre 2017 n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà**
- **legge di Regione Lombardia (si v. L.R. 22/2006)**
- **circolari provinciali**

-da ultimo, di stretta attualità: **d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51**, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (GU n.119 del 24-5-2018)

MA ANCHE A LIVELLO OPERATIVO...

- ANAC – d’intesa con Garante privacy e Conferenza unificata_ Linee guida n. 1309 del 2016**
- ANAC – Linee guida su applicazione obblighi di pubblicazione n. 1310 del 2016**
- circolare del Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) n. 2 del 2017, di attuazione del F.O.I.A.**
- pareri e indicazioni del Garante privacy**

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE

Come reperire testi di legge aggiornati sul web:

www.normattiva.it

www.gazzettaufficiale.it

[EUR-Lex: Diritto dell'UE](http://eur-lex.europa.eu) per un'analisi della normativa dell'UE

Inoltre, per monitorare progetti di legge, dossier su leggi in approvazione e approvate:

www.camera.it

www.senato.it

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

LE TIPOLOGIE DI ACCESSO:

-**Accesso Documentale** (articoli 22 e seguenti, della legge n. 241/1990);

-**Accesso Civico Originario c.d. semplice** (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013);

-**Accesso Civico Generalizzato** (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013)

-accesso documentale **formale** (art. 5 d.p.r. 184/2006) o **informale** (art. 6)

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

-**art. 22, comma 1 l. 241/1990**

-**art. 22, comma 5 l. 241/1990** principio leale cooperazione istituzionale

-**art. 43, comma 2 d.P.R. 445/2000**: accertamento d'ufficio, casi di consultazione per finalità di rilevante interesse pubblico

Attività

ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Analisi

- Cons. St., sez. v, 25 maggio 2011, n. 3190
- Cons. St., sez. V, 7 novembre 2008, n. 5573

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

DOCUMENTI ACCESSIBILI DETENUTI DA P.A.

ACCESSO DOCUMENTALE

Art. 22 L. 241/1990, comma 1, lett. d): nozione di documento amministrativo

Art. 22, comma 4: forma

Art. 22, comma 6: tempistiche

Art. 2, comma 2, d.p.r. 184/2006

ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO

Art. 3 d.lgs. 33/2013

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

RAPPORTO ACCESSO E PRIVACY: ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO

ACCESSO DOCUMENTALE

-**Art. 24, comma 1, l.241/90** ipotesi *ex lege*

-**Art. 24, comma 6**, ipotesi di eventuale esclusione con regolamento governativo in caso di interessi critici

-**Art. 24, comma 3**

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

-**Art. 5-bis d.lgs. 33/2013 (comma 3 a carattere tassativo, commi 1 e 2 eccezioni relative e valutazione caso per caso)**

Dati sottratti anche all'accesso generalizzato, di cui alla normativa sulla trasparenza, con oscuramento delle relative informazioni:

- idonei a rivelare lo stato di salute (**art. 22, comma 8 D.Lgs. n.196/2003 e art. 7-bis, comma 6, D. Lgs n. 33/2013**);
- idonei a rivelare la vita sessuale (**art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013**);
- identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (**art. 26 comma 4, D.Lgs. n. 33/2013**).

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

RAPPORTO ACCESSO E PRIVACY: ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

Il diritto di accesso può essere escluso quando i documenti riguardino la **vita privata o la riservatezza** di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria **per curare o per difendere i propri interessi giuridici**. Nel caso di documenti contenenti **dati sensibili e giudiziari**, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia **strettamente indispensabile** e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi **è di rango almeno pari** ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 d.lgs. n. 196/2003).

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

RAPPORTO ACCESSO E PRIVACY: ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

Riferimento al caso specifico dei dati sensibili, «supersensibili» e giudiziari
Si v. art. 4, comma 1, lett. d) e e) d. lgs. 196/2003

Per **dati “sensibili”** si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per **dati “giudiziari”** si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti giudiziari penali in tema di casellario giudiziale (in tema di pene, condanne, sospensione condizionale, misure di sicurezza, ecc.) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

RAPPORTO ACCESSO E PRIVACY: ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

Attività

Riferimento al caso specifico dei dati sensibili e giudiziari Caso dell'accesso del legale dell'ex coniuge

Analisi di giurisprudenza

- Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2018, n. 139 (v. sentenza per esteso)

ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

-art. 5-*bis* d.lgs. 33/2013

L'accesso civico (c.d. “generalizzato”) può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

-**art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013** possibile accesso solo ad alcuni dati o alcune parti

-**Linee guida ANAC 1309/2016:**

-pag. 22 tenere in considerazione principi dettati da Corte di Giustizia, CdS, Reg. UE

-p. 23: operare un bilanciamento

-possibile rimuovere/oscurare dati personali non necessari, così da non dover coinvolgere controinteressato, non determinando aggravio del procedimento

-si v. infatti *ratio* dell'accesso generalizzato di cui a art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

L'accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*» .

ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

-Linee guida ANAC 1309/2016 PASSAGGI RILEVANTI:

Con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi a oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali, l'ente destinatario dell'istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a richieste di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un **pregiudizio concreto** alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell'istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere, oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal **soggetto controinteressato**, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato. Tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito.

ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

-Linee guida ANAC 1309/2016 PASSAGGI RILEVANTI: Valutazione circa la possibilità di arrecare un *pregiudizio concreto*

conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto:

- eventualità di future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o di situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali.
 - eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate;
 - eventualità di furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente
- p.24 Linee Guida: casi pratici di dati che non appare opportuno diffondere

ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

-Linee guida ANAC 1309/2016 PASSAGGI RILEVANTI

Particolare attenzione in casi di:

-dati **sensibili o giudiziari**, tra cui (art. 37 d.lgs. n. 196/2003) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale

-dati che riguardano soggetti minori;

-dati che implicano specifici rischi rispetto alla tutela di diritti e libertà fondamentali, quali:

- dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti,
- dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

p.23 in linea di principio rifiutato accesso generalizzato nel caso di dati sensibili e giudiziari

ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

-Circolare n. 2/2017

- tecnica del bilanciamento, caso per caso
- *favor* per la trasparenza
- tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo
- minor aggravio possibile nell'esercizio del diritto
- l'identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell'esercizio del diritto ma indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande, allora intesa come condizione di ricevibilità della richiesta

ESCLUSIONI AL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

Attività

Esclusione o limitazione del diritto di accesso generalizzato per esigenze di protezione di dati personali

Analisi

-TAR Campania, Napoli, sez. vi, 13 dicembre 2017, n. 5901

-Pareri Garante Privacy n. 433 del 26 ottobre 2017 e n. 366 del 7 settembre 2017

Si noti differenza con accesso documentale:

proprio perché l'accesso generalizzato può essere richiesto da chiunque, anche totalmente estraneo alla fattispecie oggetto della richiesta, e senza motivazione "le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità", rispetto ad un accesso effettuato ai sensi della l. n. 241/1990, in tale caso, invece, previa dimostrazione di un interesse giuridicamente qualificato di rango almeno pari all'esigenza di protezione dei dati personali, è possibile giungere ad un accesso "*più in profondità*".

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

IL CONTROINTERESSATO

-Art. 22, comma 1, lett. c), l.241/90: nozione

-Art. 3 d.P.R. 184/2006

-Art. 5 d.lgs. 33/2013 s.m.i.

-Art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013: procedura

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

IL CONTROINTERESSATO In particolare l'individuazione

Attività

Analisi sentenze recenti sull'argomento:

- Cons. St., sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5483
- Cons. St., sez. V, 5 giugno 2017, n. 2680

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

Attività

Quando è necessaria la notifica al controinteressato?

-art. 3 d.P.R. 184/2006

-art. 5, comma 5 d.lgs. 33/2013

-Linee guida ANAC 1309/2016

-pag.21 limite derivante da tutela di interessi privati e notifica al controinteressato

-indicazioni operative nell'allegato (2) alle Linee Guida ANAC 1309/2016

Attività

Diritto di accesso, modalità, casi in cui ammesso, notifica al controinteressato.

Regolamenti, circolari a livello provinciale, atti interni con indicazioni pratiche/operative?

DIRITTO DI ACCESSO. Modalità concrete

-In linea generale in tema di notifica al controinteressato e in ordine ad altre modalità pratiche dell'esercizio dell'accesso i soggetti pubblici dovrebbero adeguarsi con propri atti interni, non in deroga alla normativa ovviamente, ma chiarendo aspetti operativi

Qualora una pubblica amministrazione decida di adottare un regolamento interno in materia di accesso, come suggerito nelle suddette Linee guida dell'A.N.AC. (§ 3.1), occorre tener conto della riserva di legge prevista dall'art. 10 della CEDU, che copre il diritto di accesso generalizzato.

Di conseguenza, ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull'estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell'accessibilità), sono coperti dalla suddetta riserva di legge.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 24, c. 6, l. n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale, non è possibile individuare (con regolamento, circolare o altro atto interno) le categorie di atti sottratti all'accesso generalizzato.

Cfr.:

-regolamenti Provincia di Cremona e Lecco

-circolari Provincia di Cremona

Attività

ANALISI DEI PARERI SIGNIFICATIVI DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

EX ART. 27 L. 241/1990

-sito web della Commissione

-Questioni esaminate dalla Commissione nelle seguenti sedute, riferite ad attività di CPI:

- **Seduta del 17 giugno 2010**
- **Seduta del 14 settembre 2010**
- **Seduta del 16 novembre 2010**

ANALISI DI UN RICORSO AL GARANTE PER LA PRIVACY

[doc. web. n. 1065117]

Decisione del Garante 17 aprile 2002

La richiesta di accesso ai dati può essere rivolta anche nei confronti di più soggetti

-Le richieste di accesso ai dati ex art. 13, comma 1, della legge n. 675 possono essere infatti rivolte, oltre che nei confronti di un determinato titolare del trattamento (presso il quale, nel caso di specie, il dipendente presta attualmente servizio), anche nei riguardi del responsabile del trattamento o di altro autonomo titolare che svolga anche mere operazioni di elaborazione di dati comunicati dal titolare stesso.

(...)

-Finsiel S.p.A. dovrà pertanto formulare un riscontro adeguato comunicando all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 20 maggio 2002, gli estremi identificativi dell'eventuale responsabile del trattamento, precisando altresì se, oltre ai dati detenuti per obbligo di legge (di cui andrà consentita la visione e l'eventuale estrazione di copia da parte del ricorrente), la predetta società detenga, a qualsiasi titolo, altri dati personali del ricorrente di cui parimenti andrà consentito l'accesso all'interessato.

Attività

ANALISI DEI PASSAGGI SIGNIFICATIVI DELLA SENTENZA

Consiglio di Stato sez. V, 27 maggio 2008 n. 2511

-dinieghi di accesso ai modelli C\2 Storico opposti da vari Centri per l'impiego della Provincia Autonoma di Trento a soggetti che vantano crediti che intendono tutelare mediante pignoramento ex art. 545 c.p.c.

Come risolvereste la questione sulla base della prassi applicativa del CPI di appartenenza?

ANALISI DEI PASSAGGI SIGNIFICATIVI DELLA SENTENZA Consiglio di Stato sez. V, 27 maggio 2008

Come ha risolto la questione nella specifica fattispecie il CdS:

*«il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza è stato risolto direttamente dal legislatore grazie al vasto intervento riformatore operato dal codice dei dati personali - d.lgs. n. 196 del 2003 - dalla l. n. 15 del 2005 - recante la novella alla l. n. 241 del 1990 - dal d.P.R. n. 184 del 2006, che hanno, nella sostanza ed in estrema sintesi, cristallizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza del **Consiglio di Stato** (in particolare **ad. plen. n. 5 del 1997**), **avanzando in ogni caso la soglia di tutela dell'accesso;***

-in particolare l'art. 59, codice dati personali, fatta salva l'applicazione della disciplina derogatoria sancita dal successivo art. 60 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (inapplicabile alla vicenda in trattazione), ha demandato interamente alla l. n. 241 del 1990 la regolamentazione del rapporto accesso - privacy anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari (pure questi non in rilievo nel presente giudizio);

-l'art. 24, l. n. 241 del 1990 nel testo novellato, recita al comma 7, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

- alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili";

ANALISI DEI PASSAGGI SIGNIFICATIVI DELLA SENTENZA Consiglio di Stato sez. V, 27 maggio 2008

Come ha risolto la questione nella specifica fattispecie il CdS (segue):

-in caso di dati c.d. "supersensibili" *«il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della stretta indispensabilità, prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;*

-la novella formulazione dell'art. 24 cit., non pone più alcun limite all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dalla citata ad. plen. n. 5 del 1997);

-pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699), sicché è del tutto inconferente il richiamo operato dagli atti impugnati alla norma sancita dall'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 196 del 2003 che ha tutt'altro ambito applicativo (...)

(...)*Considerato, in conclusione, che il creditore di un lavoratore dipendente ha diritto di accedere al modello C/2 storico rilasciato dai Centri per l'impiego ove intenda tutelare il proprio credito mediante pignoramento ex art. 545 c.p.c. (...)*»

Attività ANALISI DI RECENTI PRONUNCE

T.A.R. Cagliari, (Sardegna), sez. I, 07/02/2018, n. 81

Ogniqualevolta l'istanza di accesso agli atti riguardi dati riservati di terze persone, l'amministrazione, prima di decidere sulla medesima, deve darne preavviso al titolare dei dati riservati, il quale può presentare una motivata opposizione, alla quale consegue un'ulteriore valutazione dell'amministrazione in ordine all'accoglimento, o meno, della domanda, facendo un bilanciamento fra accesso e riservatezza; è, pertanto, illegittimo il diniego di un'istanza di accesso, motivato facendo riferimento all'esistenza di dati riservati di controinteressati senza rispettare la predetta procedura, che consente il bilanciamento dei due valori in gioco.

ANALISI DI RECENTI PRONUNCE

Consiglio di Stato, sez. III, 11/01/2018, n. 139

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorchè vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato; in questi casi l'accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60, d.l. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy) secondo cui, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

ANALISI DI RECENTI PRONUNCE

T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. I, 05/01/2018, n. 11

Per giurisprudenza pacifica e costante, gli enti pubblici titolari dei dati reddituali sono obbligati a consentire l'accesso alla dichiarazione dei redditi presentata dall'ex coniuge del richiedente, ove l'istanza di accesso sia motivata con l'esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti di definizione delle condizioni economiche del divorzio. La ratio su cui si fonda tale indirizzo giurisprudenziale risiede sia nel rilievo della necessità del dato per la difesa degli interessi del coniuge coinvolto in un giudizio di divorzio (ed investe dunque il fattore legittimante l'interesse all'accesso), sia nell'assenza — nel bilanciamento fra le posizioni soggettive coinvolte — di interessi antagonisti assistiti da particolari esigenze di riservatezza o comunque meritevoli di maggiore protezione (posto che la contestazione giudiziale delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio espone le parti al relativo accertamento che è conseguenza del giudizio stesso). Una *eadem ratio* ricorre nel caso in cui il ricorrente, per dimostrare la condizione economica della sua controparte, abbia necessità di accedere non già al documento reddituale (che si formerà successivamente in relazione ai redditi prodotti), bensì al documento contributivo-previdenziale (che fotografa nell'immediatezza e con certezza la percezione di un reddito che sarà documentato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione).

ANALISI DI RECENTI PRONUNCE

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 11/10/2017, n. 10223

A mente dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, le esigenze di tutela giudiziale prevalgono su quelle di tutela della riservatezza, salva sempre la possibilità da parte dell'amministrazione di oscurare — a tutela della privacy - eventuali nominativi che fossero presenti nelle relazioni nonché i dati sensibili ad essi riferiti.

Casi ricorrenti dell'accesso a posizione lavorativa per recupero crediti (richieste di legali o agenzie di recupero credito)

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa:

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della L. 241/1990 prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridicamente rilevanti del richiedente sia in fase stragiudiziale che nell'ambito di procedimenti pendenti.

Ex multis, cfr. Cons. St., n. 2223/2006; Cons. St. n. 920/2011

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, Parere 16 dicembre 2008:

“Il rappresentante del creditore (sia questi uno studio legale o un'azienda di recupero crediti, regolarmente muniti di specifico mandato) che presenti istanza volta ad ottenere l'accesso ai documenti presso i Centri per l'impiego relativi a debitori insolventi, è pienamente legittimato ex lege n. 241/90 ancorché non in possesso di un titolo esecutivo. Il diritto di accesso deve essere, tuttavia, limitato alla conoscenza dei dati identificativi del datore di lavoro (ditta e sede), elementi sufficienti per poter avviare l'opportuna azione legale per vedere riconosciuto (e soddisfatto) il credito. Sarà, eventualmente, l'autorità giudiziaria adita ad assumere, su impulso di parte, ogni altro opportuno provvedimento in ordine alla conoscenza del contenuto economico del contratto di lavoro in capo al debitore, conoscenza peraltro che, di norma, viene acquisita nel procedimento di pignoramento presso terzi attraverso la dichiarazione del datore di lavoro”.

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

v. Inoltre Commissione anni 2010 e 2012

CASO DELL'ISTANZA D'ACCESSO CORREDATA DA TITOLO ESECUTIVO O ALTRO TITOLO

PRINCIPALI TITOLI:

-Titolo esecutivo di formazione giudiziale notificato alla controparte:

- 1) Decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva o equivalenti;
- 2) Provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente all'udienza presidenziale che si tiene nel procedimento di separazione e divorzio;
- 3) Verbale di conciliazione giudiziale con cui le parti, una volta trovato l'accordo, definiscono la causa;
- 4) Provvedimenti di sfratto convalidati;
- 5) Decisioni, che il giudice dichiara esecutive, prese dagli arbitri cui le parti hanno affidato il compito di risolvere una vertenza.

-Disposizione dell'autorità giudiziaria:

Verbale d'udienza nell'ambito di esecuzioni mobiliari

-Autorizzazione del giudice ex art. 492-bis c.p.c – art. 155 *quinquies* disp. Att. c.p.c.

Le speciali autorizzazioni del giudice ex art. 492-bis c.p.c. e 155 *quinquies* c.p.c, consentono espressamente all'ufficiale giudiziario o al legale di accedere a tutte le banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni al fine di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti del debitore.

segue

CASO DELL'ISTANZA D'ACCESSO CORREDATA DA TITOLO ESECUTIVO O ALTRO TITOLO (segue)

PRINCIPALI TITOLI:

-Richiesta di informazioni da parte di Concessionari della riscossione dei tributi e di tutte entrate patrimoniali degli Enti Pubblici Territoriali

Richieste da parte di soggetti autorizzati iscritti al relativo Albo dei concessionari (istituito dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997) che, in virtù del rapporto in essere con le Pubbliche Amministrazioni interessate, effettuano tutela dei crediti ai fini della riscossione coattiva delle relative entrate

-Ordinanza/richiesta di esibizione documentazione dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ('Richiesta di Informazioni alla Pubblica Amministrazione');

-richiesta dell'avvocato di parte di acquisizione di Documenti della P.A. (nel corso di 'Indagini difensive penali') ai sensi art. 391-*quater* c.p.p.

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

- **TITOLO ESECUTIVO**
- **PRECETTO**

Cfr. in particolare: codice di procedura civile art. 474 ss.

IL CASO DELL'ACCESSO A DATI GIUDIZIARI

Qualora l'istanza riguardi sentenze penali o documenti che contengano dati riconducibili ai "dati giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare dati idonei a rivelare: iscrizioni nel casellario giudiziario delle condanne penali (ad es. pene inflitte, pene convertite), sanzioni amministrative dipendenti da reato, carichi pendenti, status personale di imputato o di indagato, ecc., il richiedente non allega tale documentazione, ma produce gli estremi dei provvedimenti e l'eventuale titolo esecutivo di cui è già in possesso.

Attività

Analisi di alcune questioni problematiche:

Mutamento di stati di fatto/dati in pendenza di richiesta di accesso agli atti

-Caso del mutamento della posizione lavorativa del controinteressato mentre è in corso la procedura

-Su mutamento residenza/domicilio del controinteressato o aggiornamento dati in portali /banche dati in tempo reale

Ad esempio in caso di richiesta inerente a C.O.B.

Analisi di alcune questioni problematiche:

Mutamento di stati di fatto/dati in pendenza di richiesta di accesso agli atti

-SU MUTAMENTO DELLA POSIZIONE LAVORATIVA DEL CONTROINTERESSATO MENTRE È IN CORSO LA PROCEDURA

Da sito cliclavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

«Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È possibile procedere personalmente oppure per mezzo di alcuni soggetti abilitati che accedono alla procedura in qualità di Operatori».

-SU MUTAMENTO RESIDENZA/DOMICILIO DEL CONTROINTERESSATO o AGGIORNAMENTO DATI IN PORTALI /BANCHE DATI IN TEMPO REALE

Ad esempio in caso di richiesta inerente a C.O.B.

Comunicazione tra p.a.

Rendere certe data e ora della comunicazione di un dato

Attività

Analisi di alcune questioni problematiche:

**Qual è il valore delle FAQ?
Sono vincolanti dal punto di vista
giuridico?**

Analisi di alcune questioni problematiche:

LE FAQ *Frequently Asked Questions*

- sono pubblicate su sito web istituzionale di un ente
- forniscono un servizio di assistenza sulla base dei quesiti più frequenti al fine di dare chiarimenti, interpretazioni su questioni specifiche
- non risultano vincolanti e sono prive di valore giuridico e non hanno valore di prova in sede di giudizio**
- non possono porsi in contrasto con la normativa vigente
- si noti come risultano essere prive di data e sprovviste di n. di protocollo
- diverse dalle circolari: atti invece impugnabili e aventi valenza giuridica

L'ACCESSO AGLI ATTI DEI SISTEMI INFORMATIVI

Dpr 445/2000

SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I - ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 38 (L - R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(comma sostituito dall'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, poi così modificato dall'art. 47 del d.lgs. n. 235 del 2010)

L'ACCESSO AGLI ATTI DEI SISTEMI INFORMATIVI

Art. 65 D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) (aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217)

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

L'ACCESSO AGLI ATTI DEI SISTEMI INFORMATIVI

Modalità operative

Tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante, concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, per accedere alle informazioni contenute in una banca dati possono presentare richiesta formale compilando l'apposito modulo.

Il modulo può essere inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata, ovvero Raccomandata A/R o con Fax, nel rispetto delle disposizioni riguardanti la corretta modalità di invio e sottoscrizione delle istanze fissate dall'art. 38, DPR 445/2000 e successive modifiche, oppure depositato all'Ufficio competente, tenuto a rilasciare apposita ricevuta di attestazione di ricezione.

Sul sito web pubblicazione di fac-simile della domanda di accesso e degli indirizzi cui fare riferimento per l'invio delle richieste.

L'ACCESSO AGLI ATTI DEI SISTEMI INFORMATIVI

Modalità operative

Il contenuto dell'istanza

La richiesta di accesso deve essere sempre motivata e deve contenere:

- tutti gli elementi utili ad individuare il richiedente;
- i dati anagrafici della persona di cui si chiede l'accesso
(al fine di poter discernere tra eventuali omonimie presenti in banca dati deve essere sempre indicato il Codice Fiscale e l'ultima residenza/domicilio conosciuta del lavoratore);
- i documenti a supporto della richiesta di accesso agli atti comprovante l'esistenza dell'interesse giuridico con *eventuale* presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale notificato alla controparte (Decreto Ingiuntivo, Sentenza, ecc.);
- eventuale mandato di rappresentanza o procura alle liti;
- modalità con le quali comunicare gli esiti della richiesta;
- fotocopia del documento di identità del richiedente.

L'ACCESSO AGLI ATTI DEI SISTEMI INFORMATIVI

Modalità operative

-Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nell'istanza provengono da conoscenza personale e diretta, sono state accuratamente riscontrate e si assume la completa responsabilità di quanto dichiarato e della documentazione prodotta;

-il CPI che riceve l'istanza effettua una verifica circa l'ammissibilità della richiesta e se la domanda appare irregolare o incompleta, anche sotto il profilo della motivazione o dell'informazione richiesta, ne dà comunicazione al richiedente per la sua regolarizzazione; in tal caso il procedimento è sospeso e il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta o dalle sue integrazioni;

-risultano inammissibili le istanze generiche e che non consentano all'ente l'agevole individuazione del dato, del documento o delle informazioni richiesti;

-del pari inammissibili richieste emulative o meramente esplorative finalizzate a scoprire le informazioni, i dati o documenti in possesso dei CPI, fuori dai casi previsti dalla legge n. 241/90.

L'ACCESSO AGLI ATTI DEI SISTEMI INFORMATIVI

Modalità operative

-In caso di richiesta ammissibile l'Ufficio territoriale competente notifica ai controinteressati (tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza) l'avvenuta ricezione della richiesta, mediante invio di notifica con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente (via telematica).

Ex art. 22, comma 1, lett. c) e art. 3 Dpr 184/2006

-Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero dal termine di compiuta giacenza della raccomandata, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

(In caso di mancato ritiro della citata raccomandata a/r, occorre attendere il termine di compiuta giacenza presso l'ufficio postale competente che, in base al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 1 ottobre 2008, è di 30 giorni)

-Decorso tale termine, si provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra o della compiuta giacenza, trasmettendo i dati richiesti ovvero trasmettendo l'atto con il quale si comunica il diniego (se si ritiene di accogliere l'eventuale opposizione).

-Il provvedimento di accoglimento contiene l'avvertimento all'interessato di utilizzare i dati personali in esso contenuti nei limiti delle finalità dell'accesso di cui alle premesse evitando in ogni caso trattamenti di diffusione.

L'ACCESSO AGLI ATTI DEI SISTEMI INFORMATIVI

Modalità operative

- Conclusione del procedimento in 30 giorni

Ex art. 25 legge 241/90 e art. 6 Dpr 184/2006

Evidentemente i tempi del procedimento sono condizionati dalla necessità di notiziare la richiesta anche ai controinteressati, come sopra evidenziato, e dal conseguente obbligo di rispettare la tempistica relativa alla trasmissione delle lettere raccomandate, della loro ricezione, dei giorni a disposizione dei controinteressati per l'opposizione, dell'eventuale attesa di compiuta giacenza nonché dalla complessità del procedimento e dalla problematicità della valutazione e ponderazione degli interessi in gioco.

Presunzione di avvenuta notifica per ridurre tempistiche.

LA COMUNICAZIONE DI DATI - INTERCONNESSIONE TRA ENTI E BANCHE DATI

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

(aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217)

Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b). (...)

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei Documenti informatici.

1. *(abrogato)*

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale

Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici.

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici.

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso. (...)

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

Art. 48. Posta elettronica certificata.

(abrogato dal 1° gennaio 2019)

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente.

LA COMUNICAZIONE DI DATI - INTERCONNESSIONE TRA ENTI E BANCHE DATI

Una semplificazione

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 12 Accredimento dei servizi per il lavoro

-coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
-ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo specifici criteri di cui al comma 1;

Art. 13 Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

-realizzato da ANPAL, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il **sistema informativo unitario delle politiche del lavoro**;

-elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.

LA COMUNICAZIONE DI DATI RELATIVI ALLE PERSONE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE O A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE

Una semplificazione

LEGGE DI BILANCIO 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62

Art. 1, comma 801

801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono **interconnessi, ai sensi della normativa vigente.**

(segue)

LEGGE DI BILANCIO 2018

Art. 1, comma 801

Sino ad oggi la procedura prevedeva la richiesta da parte dell'interessato dei dati relativi al suo percorso occupazionale al CPI e l'inoltro delle informazioni al consulente del lavoro che a quel punto, comunicava all'azienda cliente se il soggetto avesse i requisiti per usufruire degli incentivi per l'assunzione.

Deficit comunicativo ...

Questo procedimento, oltre a non permettere al consulente di comunicare in maniera ottimale con l'agenzia cliente, causava una serie di problematiche vista la disarmonizzazione delle informazioni e la difficoltà nel coordinarsi dei CPI posti in regioni differenti.

La Fondazione dei consulenti ha dichiarato in merito: *“Grazie alla nuova norma si eviteranno criticità in occasione della stagione di incentivi alle assunzioni, nel coordinamento informativo fra i centri per l'impiego e le imprese. Adesso i consulenti del lavoro iscritti alla fondazione potranno accedere legittimamente alla banca dati dell'Anpal per confermare lo status occupazionale del candidato”*.

Spesso il consulente del lavoro doveva rimborsare l'Inps a seguito di una ricostruzione non corretta dello storico del lavoratore a causa dei suddetti problemi di comunicazione.

Il nuovo sistema dovrebbe scongiurare il problema, essendo il professionista a reperire l'informazione in maniera diretta.

Problematiche pratiche e applicative aperte... L'autocertificazione di dati e comunicazione tra p.a.

DPR 445/2000

SEZIONE III - ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

Art. 43 Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli [articoli 46](#) e [47](#), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

(comma così modificato dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 98 del 2013)

Problematiche pratiche e applicative aperte...

DPR 445/2000

SEZIONE III - ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

Art. 43 Accertamenti d'ufficio (segue)

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Attività

ACCESSO ALLE BANCHE DATI e TRATTAMENTO DATI

Analisi

-Provvedimento Garante Privacy, 2 luglio 2015

Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche

-Linee guida redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) - 4 luglio 2013

-Parere del Garante sullo schema di convenzione quadro per la fruibilità telematica delle banche dati INPS - 6 marzo 2014

-Recente provvedimento del Garante, 1° febbraio 2018

Attività

PARERI SU ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

Analisi

-Pareri Garante Privacy 2018

UNA SINTESI DI ALCUNI CONCETTI E NOZIONI

Cfr. in particolare: d. lgs. 196/2003; **REG. UE 2016/679 (GDPR)**

- **CONSENSO**
- **INFORMATIVA**
- **TRATTAMENTO DI DATI**
- **TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATO DEL TRATTAMENTO**
- **CONTITOLARITÀ**
- **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU) 2016/679 (GDPR) IN TERMINI GENERALI

DAL 25 MAGGIO SCORSO ENTRATO IN VIGORE IL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) NUOVO REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY



obiettivo garantire maggiore sicurezza ai cittadini europei per quel che riguarda la tutela dei dati personali

In attesa del successivo **decreto interno di adeguamento** al regolamento:

---- approvato in via preliminare dal Governo uscente deve ottenere parere dell'Autorità Garante per la privacy e poi attraversare il consueto iter parlamentare alle due Camere

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU) 2016/679

L'ATTUAZIONE INTERNA

NOVITÀ con il REGOLAMENTO e con il DECRETO INTERNO:

- abolizione delle sanzioni penali: mentre l'attuale **Codice della Privacy** prevede sanzioni penali fino ad un massimo di tre anni di reclusione, la mancata applicazione del GDPR, in Italia, non configurerà un ipotesi di reato ma darò luogo a sanzioni di natura amministrativa (forte potere deterrente di sanzioni amministrative particolarmente rilevanti)
- problematiche conseguenti in termini di eventuale abrogazione delle norme interne incompatibili con GDPR: Il Regolamento 679/2016 comporta l'abrogazione della "vecchia" Direttiva Europea 95/46/CE, di cui l'attuale Codice (D.Lgs 196 03 Privacy) rappresenta un recepimento. Ma l'abrogazione della direttiva non comporta l'automatica abrogazione delle leggi di recepimento dei singoli Paesi Membri; il Governo potrebbe optare per la completa abrogazione del vecchio Codice e di tutti i provvedimenti emanati dal **Garante della Privacy** dal 2004 ad oggi.

Occorre attendere il compimento dell'iter legislativo (v. *supra*)

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU) 2016/679

LE NOVITÀ

- Nessun trattamento dei dati personali degli utenti senza esplicito consenso
(dati considerati delicati: riguardano religione, sessualità, appartenenza politica, ...)
- Imprese tenute a esporre in modo chiaro l'uso che intendono fare dei dati e tempistiche di conservazione
- Informativa comprensibili al fine di ottenere valido consenso degli utenti
- Portabilità dati: possibile trasferimento
- Informazioni «a scadenza» e stop ai consensi cumulativi
- Diritto all'oblio
- Innalzata a 16 anni età per l'accesso a servizi web senza consenso dei genitori
- Tema caldo: comunicazione in caso di violazione del server riportante dati dei consumatori, entro 72 ore all'Autorità («data breach»)
- Sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni dei dati ---- effetto di deterrenza

REGOLAMENTO UE 2016/679

IMPORTANTE FARE RIFERIMENTO ANCHE A...

-Raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali

Si v. Guida all'applicazione del Reg. europeo con raccomandazioni

-Linee Guida del Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29, Comitato europeo per la protezione dei dati col nuovo regolamento europeo)

- è il gruppo di lavoro comune della autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati.
- organismo consultivo indipendente, composto da un rappresentante della varie autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU) 2016/679 (GDPR) IN TERMINI GENERALI SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'indissolubile intreccio tra protezione dei dati personali e tutela alla persona nell'ambito della relazione lavorativa viene riconosciuta formalmente anche nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

Nel nuovo "ordinamento europeo della privacy" si abrogano adempimenti formali, si rimodulano quelli di tutela sostanziale prescrivendo un nuovo modo di concepire la protezione dei dati personali in cui viene fortemente responsabilizzato il Titolare del trattamento.

Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati)

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU) 2016/679 (GDPR) IN TERMINI GENERALI SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Quanto al **campo di applicazione** cd. materiale della disciplina a protezione dei dati personali si segnala l'ampio aggiornamento della nozione di **"dato personale"** contenuta nel Regolamento UE n. 2016/679, che si richiama a quella contenuta nell'art.2, lett. a) Dir. n. 95/46/CE).

Nel Regolamento UE n.2016/679 il "dato personale" contiene anche un identificativo on line e rinvia a una più attenta definizione di identità.

Sempre con riferimento al campo di applicazione materiale si anticipa qui che ci attende una riduzione di protezione. Nel Regolamento UE n. 2016/679 il "dato personale" risulta oggetto di tutela unicamente nella misura in cui riguarda le sole persone fisiche: non si rinviene più la previsione contenuta nella Direttiva Madre n.95/46/CE che consentiva a ciascuno Stato di introdurre una disciplina nazionale che estendesse la tutela della riservatezza anche alle persone giuridiche.

Non si rinvengono nel Regolamento UE n. 2016/679 le specifiche nozioni di dato personale **"sensibile"** o dato personale **"giudiziario"**: negli artt.9 e 10 tali dati si individuano in maniera generale e si introduce una nuova definizione dei "dati relativi alla salute".

Attività

REGOLAMENTO UE 2016/679: RILIEVO PER I SOGGETTI PUBBLICI

TRATTAMENTO DATI, CONSENSO E INFORMATIVA

-fattispecie del trasferimento di dati, anche sensibili, tra soggetti pubblici

-es. trasferimento dati da CPI a comuni per espletamento pratiche REI (*rinvio*)

Già espletato pratiche di questo tipo?

In tal caso necessario consenso del privato per il passaggio di dati?

REGOLAMENTO UE 2016/679

RIASSUMENDO

IL TRATTAMENTO DI DATI AD OPERA DI SOGGETTI PUBBLICI NEL CODICE PRIVACY

Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, per lo svolgimento di finalità istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla comunicazione al Garante e non è stata adottata una diversa determinazione.

La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

REGOLAMENTO UE 2016/679

RIASSUMENDO

IL TRATTAMENTO DI DATI AD OPERA DI SOGGETTI PUBBLICI NEL CODICE PRIVACY

CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA

Art. 33. (Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) (soppressa)
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Attività

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Provincia di Pisa - 19 marzo 2015 [3999900]

(...) RILEVATO, pertanto, che i dipendenti in servizio presso il Centro per l'impiego che svolgono operazioni di trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, non hanno ricevuto la designazione a incaricati del trattamento fino alla data del 26 giugno 2012, con conseguente mancata adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. 33, 34 e 35 del Codice e delle regole di cui al Disciplinare tecnico, allegato B) del Codice.

Attività

REGOLAMENTO UE 2016/679: RILIEVO PER I SOGGETTI PUBBLICI TRATTAMENTO DATI, CONSENSO E INFORMATIVA

-non necessario il consenso per i soggetti pubblici

-informativa ben strutturata in cui si indicano dati che saranno trattati per finalità istituzionali e a questo fine trasmessi ad altri enti pubblici

-Inoltre nel dettaglio si v. previsioni regolamento, indicazioni del gruppo di lavoro Articolo 29, e schema del d.lgs. di recepimento delle disposizione dettate dal Reg. Ue 2016/679

REGOLAMENTO UE 2016/679:

RILIEVO PER I SOGGETTI PUBBLICI

L'ACCESSO

Gruppo di lavoro articolo 29 sull'accesso ai documenti amministrativi:

-il nuovo regolamento generale europeo **non modifica le norme nazionali in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi**, ma si limita a fissare delle regole più stringenti, sia per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte degli enti pubblici, sia per quanto riguarda la trasparenza verso il cittadino.

-GDPR evidenzia come non vi sia alcuna contraddizione tra l'esigenza di una maggiore **trasparenza della pubblica amministrazione** verso i cittadini, nel senso di diffusione di dati e documenti pubblicati dalla pubblica amministrazione, e la **tutela dei dati personali**. Sono entrambe esigenze meritevoli di tutela.

-GDPR sancisce l'esigenza di rispettare il **principio di finalità**, non solo nell'ambito dei trattamenti di dati da parte della pubblica amministrazione, ma anche nella fase di diffusione o comunicazione di dati a privati, trattandosi comunque di trattamenti. Quindi, anche in tema di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, essendo uno specifico trattamento, occorre che gli scopi dello stesso siano definiti e rispettati scrupolosamente, così contemperando le esigenze in contrasto.

-GDPR, quindi, **ha un impatto sulla pubblicazione di dati che le amministrazioni ritengono necessari per assicurare maggiore trasparenza. Invece, non avrà un impatto sull'accesso agli atti che rimane regolamentato dagli Stati.**

REGOLAMENTO UE 2016/679

RILIEVO PER I SOGGETTI PUBBLICI

IL TRATTAMENTO DEI DATI

Gruppo di lavoro articolo 29 sul trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici:

-precisa come sia regolamentato differentemente rispetto ai soggetti privati;

-i soggetti pubblici non hanno bisogno di consenso (salvo quanto previsto per gli esercenti la professione sanitaria), purché il trattamento sia previsto per legge, ma devono solo informare gli utenti del trattamento;

-ovviamente il trattamento è consentito solo per le finalità istituzionali;

-il nuovo regolamento generale europeo non modifica il trattamento, ma pone un paletto più netto rispetto al passato. Il trattamento dovrà, quindi, non solo essere **necessario**, ma più scupolosamente **proporzionato alla finalità del trattamento**, laddove **gli scopi devono essere definiti accuratamente**. Ciò consentirà più agevolmente di stabilire quali informazioni sono davvero necessarie, e quali invece superflue e quindi da non trattare;

(Segue)

REGOLAMENTO UE 2016/679

RILIEVO PER I SOGGETTI PUBBLICI

IL TRATTAMENTO DEI DATI

Gruppo di lavoro articolo 29 sul trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici:

-il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo per **espressa autorizzazione di legge che specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, la tipologia dei dati trattati e le operazioni di trattamento;**

-Nel caso di trattamento di dati giudiziari o sensibili, i soggetti pubblici devono garantire i diritti degli interessati e comunque osservare il principio di necessità, di esattezza e aggiornamento delle informazioni trattate, nonché il principio di pertinenza;

-Le informazioni non devono essere trattate per un tempo eccessivo, e gli interessati hanno diritto ad essere informati del trattamento.

-Gli enti pubblici non possono contare sui legittimi interessi come base giuridica del loro trattamento, ma solo sulla previsione della legge.

REGOLAMENTO UE 2016/679

RILIEVO PER I SOGGETTI PUBBLICI

CONSENSO E INFORMATIVA

-come evidenziato, i soggetti pubblici non hanno bisogno di ottenere il consenso ma sono tenuti all'informativa

Puntualità, efficacia, intellegibilità e comprensibilità delle informazioni fornite sulle modalità di trattamento dei dati sono requisiti fondamentali che potranno essere raggiunti anche grazie all'utilizzo di moduli, schemi e disegni idonei a informare e diffondere le notizie sulla correttezza dei trattamenti da parte dei Responsabili (**artt.14 e 14bis Reg. UE n. 2016/679**).

La funzione essenziale dell'informativa, già riconosciuta pacificamente nel quadro complessivo del sistema generale di tutele predisposto dal Codice della Privacy italiano (**art. 13, d.lgs. n. 196/2003**), viene valorizzata e potenziata nel Regolamento UE n.2016/679. Nel nuovo contesto normativo il diritto a ricevere un'adeguata informativa acquisisce autonoma rilevanza (rispetto all'esigenza di ottenere il consenso al trattamento da parte dell'interessato) (**artt. 12, Reg. UE n. 2016/679**). I contenuti dell'informativa vengono inoltre distinti a seconda che i dati siano raccolti presso l'interessato oppure no, con la previsione di informazioni aggiuntive in questo secondo caso (**artt.13 e 14, Reg. UE n.2016/679**).

Attività

REGOLAMENTO UE 2016/679

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO e RPD (O DPO)

REGOLAMENTO UE 2016/679

SOGGETTI IMPLICATI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il **Titolare del trattamento** (*Controller*) rimane la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art.4, n.7) Reg. UE n. 2016/679).

Persiste la presenza, che diviene anzi obbligatoria, del **Responsabile** (*Processor*) la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento tramite nomina documentata per iscritto e assoggettamento al potere di controllo e disciplinare (art.4, n.8) Reg. UE n. 2016/679).

Spariscono invece i riferimenti specifici all'**Incaricato del trattamento** presenti nel d.lgs. n. 196/2003, pur permanendo la facoltà del Titolare di nominare Terzi che operino sotto la sua diretta responsabilità o di quella del Responsabile e siano "persone autorizzate al trattamento" sia fisiche sia giuridiche

Viene poi introdotta una figura totalmente nuova: il **Responsabile della protezione dei dati** (*Data Protection Officer*) professionista con elevate e particolari competenze che dovrà essere designato dal Titolare del trattamento per affiancarlo nella gestione della protezione dei dati personali in presenza di situazioni di particolare rischio (**art. 37, Reg. n. 2016/679**).

REGOLAMENTO UE 2016/679

SUL RPD

-SI V. SCHEDA RIASSUNTIVA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

<https://www.cyberlaws.it/wp-content/uploads/2017/07/CyberLaws-Data-Protection-Officer-Scheda-infomativa.pdf>

-possibilità per un gruppo di soggetti pubblici, anche ivi evidenziata, di nominare un unico RPD

-SI V. SITO ANPAL / SEZIONE PRIVACY

<http://www.anpal.gov.it/privacy/Pagine/default.aspx>

-SI V. SITO AFOL /SEZIONE AGGIORNAMENTO PRIVACY POLICY

<http://www.afolmonzabrianza.it/centri-impiego/aggiornamento-privacy-policy/>
Possibile nomina dei responsabili di sede/ufficio

REGOLAMENTO UE 2016/679

CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO

Si v. dunque di particolare interesse:

-art. 4 sui tipi di **trattamento**

-art 9 e 10 sui **dati sensibili e giudiziari**

e *Considerando 79*

[La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento]

-Articolo 26 su **Contitolari del trattamento**

e *Considerando 68*

«Ove tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro».

Conclusioni...

In sintesi, nuove forme di trasparenza fronteggiano una rinnovata disciplina della protezione dei dati e questo “conflitto” non è solo potenziale, ma diviene sempre più necessaria la convivenza nelle amministrazioni di strategie di messa in equilibrio come fatto organizzativo.

Convivono, in sostanza, sistemi, di normative, organizzazioni, responsabilità: la protezione dei dati personali, con un proprio quadro di regole (anzitutto quelle previste dal nuovo regolamento europeo), autorità di “settore” (il garante della privacy), responsabilità (il responsabile della protezione dei dati, privacy officer, figura prevista proprio dal nuovo regolamento) e modelli organizzativi (legati in ultima istanza ad un approccio di misure di sicurezza adeguata e prevenzione del rischio); la trasparenza, con un sistema fatto di nuovo di regole (anzitutto il novellato “codice della trasparenza”), l’Autorità anticorruzione quale autorità della trasparenza, i responsabili della trasparenza (e anticorruzione), i modelli organizzativi della pianificazione della trasparenza e prevenzione del rischio di *maladministration*.

Si assiste, a ben vedere, specie attraverso il completamento del quadro ad opera del nuovo Regolamento europeo, ad un allineamento dei sistemi, nei quali appare prevalere una dimensione anzitutto organizzativa, con una costruzione di meccanismi di privacy/trasparenza basati su soluzioni preventive, analisi dei rischi, predefinizione delle modalità di funzionamento, regole di condotta, responsabilità: l’approccio normativo si concentra sui doveri delle organizzazioni e dei responsabili (oltre che, per la protezione dei dati personali, dei “titolari”).

Conclusioni...

La ricerca delle soluzioni in grado di assicurarne la coesistenza è necessaria, e non è un caso se le stesse fonti fondamentali della materia espressamente lo richiedono: il diritto alla protezione dei dati di carattere personale “non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità” (Considerando 4 del citato Regolamento UE 2016/679), mentre la trasparenza va assicurata, a sua volta, in coerenza con le esigenze di protezione dei dati personali (Così per lo stesso art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, che nell’affermare solennemente i numerosi riferimenti costituzionali del principio di trasparenza, afferma che questa va assicurata “nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali”).

Il diritto alla conoscibilità e quello alla riservatezza costituiscono due valori di rango costituzionale: diritti fondamentali che devono trovare costante tutela da parte dell’ordinamento.

Conclusioni...

Spetta così alla legge, come espressamente previsto dallo stesso regolamento europeo, il compito di porre in equilibrio le esigenze di riservatezza con la libertà di informazione (il diritto degli Stati membri “concilia la protezione dei dati personali [...] con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione...”) e, con l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

In base a quest’ultima previsione, in particolare, i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico “possono essere comunicati da tale autorità [...] al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali”.

L’approccio del legislatore europeo dunque è quello di affidare alle regolazioni nazionali il compito di “conciliare” le diverse esigenze, in un’opera evidentemente non semplice.

In conclusione...

Intervento di Antonello Soro, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in occasione della piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 Protezione dei dati: garanzia di libertà nella società digitale (25 maggio 2018)

«Il successo del nuovo quadro giuridico europeo dipenderà dalla sua tenuta sociale, dalla sua capacità di divenire cioè forma e regola dell'agire di cittadini, amministrazioni, imprese. "Gli articoli di legge sono come figli mandati per il mondo in cerca di fortuna", scriveva Piero Calamandrei. Affidiamo dunque soprattutto a chi, come voi, applicherà ogni giorno queste norme la loro fortuna, la loro possibilità di coniugare libertà e innovazione».

Lo schema di decreto legislativo (Atto n. 22 del Governo) recante:

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

- Il provvedimento si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Per testo, assegnazioni, pareri, documenti acquisiti in Commissione v. <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36139.htm>

- Per approfondimenti v. il Dossier curato dal Servizio studi del Senato

IL COINVOLGIMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO NELL' ATTUAZIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Contro la povertà dal 1° dicembre 2017 parte il
REDDITO DI INCLUSIONE
REI

Molto più di un reddito:
un aiuto, un progetto,
un'opportunità concreta!

Informati presso il tuo Comune

At the bottom of the infographic, there are logos for the European Union, the Italian Government (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), the National Operational Program (PON) for Inclusion, and the Lombardy Region (Ministero delle Politiche Regionali).

Una premessa...

Secondo una recente analisi di Eurostat del febbraio 2017, l'Italia è il Paese che conta, in valori assoluti, più poveri in Europa.

(In argomento si rimanda a http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/it)-

I dati dell'Istat segnalano che nel 2016 il 30,0% delle persone residenti in Italia è a rischio povertà o esclusione sociale. È quanto emerge dalle analisi dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea sul tasso di privazione sociale.

Una premessa...

L'anomalia della situazione italiana, rispetto a quella di altri Paesi europei, non risiede nell'ammontare complessivo di spesa destinato alle esigenze del *welfare*, il quale non si discosta in modo significativo dalla media dei Paesi europei, bensì nel riservare la maggior parte delle risorse per l'assistenza sociale a specifiche categorie di soggetti (anziani, lavoratori, ex lavoratori...).

Tale disarmonia nella composizione della spesa sociale italiana ha pesanti effetti soprattutto sul piano dell'efficacia: come mostrano i dati diffusi da Eurostat, i Paesi europei più virtuosi nel contrasto alla povertà e all'esclusione destinano la propria spesa sociale alla predisposizione di misure distributive attentamente calibrate sulle fasce di popolazione più esposte.

Per di più nel nostro Paese non ha mai preso piede un'efficace misura universalistica di contrasto alla povertà, tant'è che i vari tentativi (si richiamano, in particolare, il *Reddito minimo di inserimento* e il *Reddito di ultima istanza*) di introdurre un reddito minimo nazionale, sono falliti. Alcune delle sperimentazioni si sono chiuse nel volgere di pochi anni, altre sono attualmente in corso (si pensi alla l. regionale n. 15/2015 del Friuli Venezia Giulia o ancora alla l. regionale n. 3/2016 della Puglia). Il quadro che emerge, sia a livello nazionale che regionale, è molto eterogeneo.

Una premessa...

Il dibattito politico delle ultime legislature riprende con vigore la tematica di un sistema di tutela del reddito, mediante l'introduzione di una prestazione di sicurezza sociale, finanziata dalla solidarietà generale e sostenuta da un'idea di *welfare* «universalistico» (sia pure, come si vedrà, temperato dal criterio della selettività), volto a al superamento del tradizionale “welfare categoriale”.

Si discute, cioè, di come ripensare l'attuale sistema di assistenza sociale, privo di una rete di sicurezza universale, atto a soccorrere anche le forme di povertà ed esclusione non associate all'età, allo stato di salute delle persone e alle condizioni di lavoratore o ex lavoratore.

L'imminente introduzione del **Reddito di inclusione** sembra essere un primo passo in tale direzione.

Una premessa...

Sulla scia delle disposizioni di legge istitutive del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», la L. 15 marzo 2017, n. 33 ha, infatti, delegato il Governo ad emanare «norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali», prevedendo l'adozione di una disciplina del «reddito di inclusione» (**Rei**) «misura nazionale di contrasto della povertà (...) e dell'esclusione sociale», fregiata del titolo di «livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale» (art. 1, c. 1, lett. a).

Il d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, in attuazione della legge delega, detta «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà».

IL REI

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa finalizzata all'affrancamento dalla condizione di povertà.

Può essere richiesto dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o presso eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti:

un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);

un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il [SIA \(Sostegno per l'inclusione attiva\)](#) e [l'ASDI \(Assegno di disoccupazione\)](#).

IL REI

A CHI SI RIVOLGE

Il REI nel 2018 viene erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti di residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere congiuntamente:

- cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari

Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 192) abroga dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne). Pertanto, **a partire dal 1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che possiedono gli altri requisiti, indipendentemente dalla composizione familiare.**

IL REI

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore [ISEE](#) in corso di validità non superiore a **6mila euro**;
- un valore [ISRE](#) (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3mila euro**;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20mila euro**;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a **10mila euro** (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego ([NASpl](#)) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

IL REI

PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

IL REI

PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare, (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.

Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il **Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione** (misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).

Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Solo per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del progetto.

IL REI

Situazione di povertà prioritariamente connessa alla sola dimensione lavorativa (commi 5-6)

Il comma 5 specifica che, laddove, in esito all'analisi preliminare, **la situazione di povertà emerga come prioritariamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa**, il *progetto personalizzato* (di cui all'articolo 6) è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 150/2015, ovvero dal *programma di ricerca intensiva di occupazione*, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.

A tal fine, la domanda del Rei equivale a dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Possono essere esentati dalla redazione del patto di servizio, previa valutazione del responsabile dell'analisi preliminare, i componenti il nucleo familiare con responsabilità di cura e i frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Nei casi sopra illustrati, in cui la situazione di povertà emerga come prioritariamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma di ricerca intensiva di occupazione e, in mancanza, contatta nel più breve tempo consentito i centri per l'impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del Rei relativo alla componente dei servizi alla persona (v. articolo 6, comma 1).

IL REI

ITER DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Salvo diversa indicazione da parte dei Comuni, la domanda per l'accesso al REI potrà essere presentata nei medesimi uffici utilizzati per il SIA. Il beneficio viene concesso dall'Inps che, con la Circolare n. 172 del 22 novembre 2017 ha reso disponibili il modulo di domanda e le istruzioni per gli operatori.

Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all'Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L'Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda.

IL REI

CARTA REI

Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di: prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al costo del servizio (indicativamente 1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti bancari) ; fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati; pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali; avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti

IL REI

LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI: IL PON INCLUSIONE

Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale).

Per far questo, oltre a una quota del Fondo nazionale per la lotta alla povertà, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali possono accedere alle risorse del primo Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale ([PON Inclusione](#)), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che supporta il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).

Le risorse del PON vengono assegnate attraverso "Avvisi non competitivi". L'[Avviso n. 3/2016](#) ha destinato i primi 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per gli interventi rivolti ai beneficiari del SIA/REI e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, da realizzare nel periodo 2016-2019 in conformità con le [Linee guida](#) condivise in Conferenza unificata. Si è completato il processo di approvazione dei progetti ed è in corso l'erogazione delle risorse.

IL REI

PER COLORO CHE GIÀ BENEFICIANO DEL SIA

Coloro ai quali è stato riconosciuto il [Sostegno per l'Inclusione Attiva \(SIA\)](#) nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese).

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, **possono richiedere la trasformazione del SIA in REI**. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento.

Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi.

A decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata.

IL REI

Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l'impiego.

L'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce che, nelle ipotesi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

IL REI

Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l'impiego.

- Infine, il successivo comma 5 stabilisce la decadenza dal beneficio in parola e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione nelle ipotesi in cui, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, si verifichi la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad ogni altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 23, comma 5, lettera e) del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Anche per le ipotesi di decadenza dal beneficio sopra riportate, il REI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

IL REI

NORMATIVA

[Legge 15 marzo 2017, n. 33 \(Legge delega per il contrasto alla povertà\)](#)

[Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147](#) (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017)

IL REI

[Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3480 del 21 marzo 2018](#) - Punti per l'accesso al REI e nuova versione internet della procedura REI

[Circolare INPS n. 57 del 28 marzo 2018](#) - Modifiche al REI introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

[Messaggio INPS n. 1972 dell'11 maggio 2018](#) - Chiarimenti sull'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 relative ai requisiti familiari. Precisazioni sulla circolare n. 57 del 28 marzo 2018

[Messaggio INPS n. 2120 del 24 maggio 2018](#) - Pubblicazione del [nuovo modello di domanda di REI](#) per le istanze presentate a decorrere dal 1 giugno 2018

[Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6176 del 4 giugno 2018](#) - Rinuncia al Reddito di Inclusione.

[Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6197 del 4 giugno 2018](#) - Nuove indicazioni relative alle modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione del beneficio economico del REI - Aggiornamento Casellario dell'assistenza.

IL REI

Per ulteriori approfondimenti...

[Linee guida REI](#) per gli operatori

v. <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/Linee-guida-REI.pdf>